



COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Segreteria Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: TAR Toscana sez. I nrg 436/2017 - LLOYD'S OF LONDON c/Comune di Pisa - Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 762/2017 - Importo euro 8.784,00=

Soggetto creditore:

Denominazione: LLOYD'S OF LONDON
Codice fiscale / 07585850584 - P.I.10655700150
SEDE - Corso Garibaldi n. 86 Città MILANO

Importo complessivo del debito: € 8.784,00=

di cui: € 4.000,00= spese di giudizio
€ 600,00= per spese gen.li (15%)
€ 184,00= per CAP (4%)
€ 4.000,00= contributo unificato

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

- ☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito_

- Tar Toscana sez. I ricorso n. 436/2017 proposto da Lloyd's of London c/Comune di Pisa per l'annullamento della determina con cui il Comune ha escluso i Sindacati Leaders Acappella, XL Catlin, Probitas e Aegis dalla procedura di gara relativa al servizio di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro;
- con sentenza 762/2017 il Tar Toscana ha accolto il ricorso ed ha condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 4.000= oltre accessori di legge.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

X non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvergono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- sentenza n. 762/2017
- relazione dell'Avvocatura civica
- comunicazione studio legale avv. Villata, Degli Esposti e Associati

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 15/09/2017

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi

(9 A2017)

Pubblicato il 05/06/2017

N. 00762/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00436/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2017, proposto da:
Lloyd's of London, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dagli avvocati Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti, con domicilio eletto
presso lo studio Maddalena Passagnoli in Firenze, viale Giuseppe Mazzini 40;

contro

Comune di Pisa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati
Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso
lo studio Graziella Ferraroni in Firenze, viale del Poggio Imperiale 14;

per l'annullamento

della determinazione, assunta nella seduta del 9 marzo 2017 e comunicata con nota
del successivo 14 marzo, con cui il Comune ha escluso i Sindacati Leaders

Acappella, XL Catlin, Probitas e Aegis dalla procedura di gara relativa al servizio di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, nonché, per quanto occorrer possa, della precedente nota del 20 febbraio 2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- il Comune di Pisa indiceva una gara per l'affidamento del servizio di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro alla quale prendevano parte, tra gli altri, i Sindacati (*syndicates* cioè i soggetti che, secondo la legislazione britannica, si assumono l'effettiva copertura del rischio) Leaders Lloyd's, Acappella, Aegis, Probitas e XL Catlin;
- all'offerta, così come previsto dalla legge di gara, venivano allegate le polizze fideiussorie contenenti l'indicazione del beneficiario (il Comune di Pisa), l'indicazione della procedura in questione (di cui veniva segnalato il CIG), il soggetto garantito (vale a dire ciascuno dei Sindacati partecipanti) e la sottoscrizione dei soggetti garanti;
- la stazione appaltante eccepiva che i Sindacati avevano presentato polizze fideiussorie *“intestate e sottoscritte da soggetti diversi da quelli che hanno presentato istanza”*, e che alle medesime non era stata *“allegata alcuna procura volta a dimostrare il rapporto intercorrente tra i Sindacati concorrenti e i sottoscrittori delle polizze”*;
- in sede di soccorso istruttorio, il Comune richiedeva ai Lloyd's, previo pagamento

delle relative sanzioni, la produzione delle suddette procure;

- le imprese concorrenti producevano la documentazione richiesta, pur ritenendola superflua atteso che il concorrente non è parte necessaria del rapporto relativo alla costituzione della cauzione provvisoria e dunque nessuna influenza, ai fini della regolarità della fidejussione potrebbe dispiegare l'indagine sui rapporti interni tra questi ultimi ed eventuali rappresentanti;

- tuttavia, il Comune nel presupposto dell'insufficienza della documentazione prodotta, stabiliva l'esclusione delle imprese in quanto non idonee *"a dimostrare quanto richiesto e cioè il rapporto intercorrente tra i Sindacati concorrenti e i sottoscrittori delle polizze"*, contestualmente disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione dell'esclusione all'ANAC;

considerato che:

- avverso tale atto proponeva ricorso la società Lloyd's of London deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 1333 e 1396 cod. civ. e degli artt. 85 co. 8 e 93 d.lgs. 50/16 e argomentando che, se risulta superflua la sottoscrizione del concorrente garantito, a maggior ragione irrilevanti si appalesano le questioni relative ai poteri di sottoscrizione di eventuali procuratori nominati dal concorrente medesimo all'unico fine di apporre una comunque superflua sottoscrizione sulla polizza;

- il Comune di Pisa si costituiva in giudizio senza, peraltro, svolgere difese;

- nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell'incidente cautelare il ricorso veniva trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti;

rilevato che:

- assorbente rilievo assume quanto dedotto con il primo motivo del quale appare condivisibile la prospettazione secondo l'interpretazione fornita dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato alla questione in controversia;

- infatti, con sentenza 4 ottobre 2005 n. 8 l'Adunanza Plenaria ha avuto modo di

chiarire che “*nel contratto di fideiussione, il fideiussore garantisce l'adempimento della obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore. Il contratto interviene tra il garante ...ed il beneficiario ... e si perfeziona con la comunicazione a quest'ultimo (cfr. art. 1333 cod. civ.). Il garantito... non è parte necessaria. La fideiussione è infatti efficace anche se il garantito non è a conoscenza del contratto (art. 1936 secondo comma c.c.). Il fatto che nella polizza fideiussoria di specie non compaia la sottoscrizione del garantito ... non assume quindi di per sé alcun rilievo*”;

- tale affermazione, perfettamente applicabile al caso in esame, è stata in più occasioni condivisa dalla successiva giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 9 marzo 2016 n. 479; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 10 luglio 2014 n. 1716; C.G.A. 7 novembre 2011 n. 786, secondo cui “*non è parte del contratto di fideiussione il soggetto garantito ..., la cui sottoscrizione risulta, pertanto superflua ai fini dell'operatività della garanzia*”) derivandone la fondatezza del ricorso proposto;

- conseguentemente, atteso che la cauzione provvisoria era stata correttamente costituita già all'atto dell'allegazione della fideiussione all'offerta, con le modalità sopra illustrate ed in conformità della legge di gara la quale si limitava a richiamare in proposito l'art. 93 d.lgs. 50/16, non risultava necessaria alcuna integrazione documentale, attivata attraverso il soccorso istruttorio, previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, co. 9, d.lgs. n. 50/2016;

- pertanto, poiché il soccorso istruttorio oneroso è utilizzabile esclusivamente nel caso in cui il concorrente non abbia reso una dichiarazione completa degli elementi richiesti dalla legge a pena di esclusione, anche il pagamento della sanzione di cui sopra si palesa illegittimo (T.A.R. Lazio, Sez. III, 10 maggio 2017 n. 5608; T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 3 aprile 2017 n. 785);

ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada accolto per l'effetto annullando gli atti impugnati, con la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio come in dispositivo liquidate tenuto conto dei consolidati principi

giurisprudenziali sopra esposti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Pisa alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Gianluca Bellucci, Consigliere

L'ESTENSORE
Bernardo Massari

IL PRESIDENTE
Armando Pozzi

IL SEGRETARIO



COMUNE DI PISA

Direzione Avvocatura

Via della scuola n. 12

56127 Pisa

Tel: 050 9711276

Fax: 050 8669127

e-mail: avvocatura@comune.pisa.it

Pec. comune.pisa.it@postacert.toscana.it

Pisa 15/09/2017

OGGETTO: Sentenza Tar Toscana n.762/2017.Lloyd's of London c/ Comune di Pisa (9A2017)

Con la sentenza n.762/2017, il Tar Toscana ha accolto il ricorso proposto da Lloyd's of London avverso la determinazione del 9/03/2017 con cui il Comune di Pisa escluse i Sindacati Leaders Acappella, XL Catlin, Probitas e Aegis dalla procedura di gara relativa al servizio di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro nonché avverso la nota di richiesta di chiarimenti del 20/02/2016.

1. Il Comune aveva, infatti, indetto la gara per l'affidamento del servizio di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per la durata di due anni. Alla gara prendevano parte i Sindacati Leaders Lloyd's Acappella, Aegis, Probitas, XL Catlin nonché l'AmTrust international Underwriters dac, società che poi risultata aggiudicataria.

Esaminata la documentazione trasmessa dai concorrenti, la stazione appaltante disponeva il soccorso istruttorio nei confronti di tutti e quattro i sindacati, ritenendo insufficienti e poco chiare alcune dichiarazioni.

In particolare la polizza fideiussoria non consentiva di attribuire con certezza la sottoscrizione della medesima da parte di un contraente a ciò espressamente autorizzato dal soggetto concorrente alla gara. Infatti, per esempio, una società agiva in nome e per conto del Sindacato Acappella, in forza di una procura priva di data certa, da parte di un soggetto non identificato; stessa fattispecie si manifestava per tutti i sindacati leader.

Il Comune, aderendo alla giurisprudenza della Cassazione (cfr. sentenza n.24112/2013), ha ritenuto di dover escludere dette imprese, considerato che la procura risultava sottoscritta da un soggetto che non poteva essere in alcun modo identificato, non essendovi alcun riferimento ad alcuna persona fisica, essendo la sottoscrizione spesso una semplice sigla; nè vi era allegato un

documento identificativo di colui che aveva sottoscritto la polizza.

2. La ricorrente impugnava l'esclusione, chiarendo che l'impugnativa era finalizzata al solo scopo di impedire l'incameramento della cauzione provvisoria nonché la segnalazione dell'esclusione all'Anac, conseguenze automatiche dell'esclusione.

La ricorrente contestava l'esclusione che si fondava sostanzialmente sulla ritenuta mancata prova in ordine al rapporto intercorrente tra i Sindacati Lloyd's e i rispettivi corrispondenti italiani che avevano sottoscritto la cauzione provvisoria.

Sul punto la ricorrente richiamava il principio statuito dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2005 secondo la quale, tenuto conto che nel contratto di fideiussione, il fideiussore garantisce l'adempimento della obbligazione altrui obbligandosi personalmente verso il creditore, il garantito non è parte necessaria. Ai sensi dell'art. 1936 c.c., la fideiussione è efficace, infatti, anche se il garantito non è a conoscenza del contratto; conseguentemente *"...il fatto che nella polizza fideiussoria di specie non compaia la sottoscrizione del garantito... non assume quindi di per sé alcun rilievo"*.

Così ragionando, la ricorrente ha ritenuto che fosse superflua la sottoscrizione del concorrente garantito. Se, poi, non era necessaria la firma del concorrente, a maggior ragione divenivano irrilevanti le questioni attinenti ai poteri di sottoscrizione di eventuali procuratori nominati dal concorrente medesimo.

La ricorrente contestava, poi, che l'esclusione potesse derivare da una irregolarità della cauzione provvisoria, richiamando in proposito recentissima giurisprudenza del Tar Puglia.

Quanto alle contestazioni mosse alle procure, la ricorrente rilevava che la giurisprudenza amministrativa aveva chiarito che non erano necessari né la firma leggibile, né che fossero esplicitati i poteri dei sottoscrittori, potendo sul punto l'Ente acquisire informazioni.

3. Il Tar Toscana ha accolto il ricorso, accogliendo il motivo principale (gli altri erano collegati al medesimo), facendo anche esso espresso riferimento alla pronuncia della Adunanza plenaria n. 8/2005.

In particolare, il Tar Toscana ha ritenuto che, a prescindere dalle prescrizioni del capitolato, proprio la struttura del contratto di fideiussione, così come normato dal c.c., ha reso inutili sul piano giuridico e inammissibili le richieste di chiarimenti da parte del Comune prima, nonché l'esclusione poi.

Tenuto, infatti, conto che non è parte del contratto il soggetto garantito, la ricorrente e le concorrenti non erano tenute a chiarire e documentare i rapporti tra loro intercorrenti.

Così ricostruito l'istituto giuridico, l'Ente non poteva richiedere un'integrazione documentale attraverso il soccorso istruttorio oneroso, soccorso utilizzabile dalla stazione appaltante solo quando

il concorrente non abbia reso una dichiarazione completa degli elementi richiesti dalla legge a pena di esclusione, come da giurisprudenza recentissima richiamata dal Tar Toscana medesimo.

Alla soccombenza, segue, pertanto, il pagamento delle spese processuali di cui si chiede il riconoscimento.

La Dirigente
avv. Susanna Caponi

STUDIO LEGALE
Villata, Degli Esposti e Associati

AVV. PROF. RICCARDO VILLATA
Emerito di Diritto Amministrativo Univ. Milano
AVV. ANDREINA DEGLI ESPOSTI
AVV. LAURA SOMMARUGA
AVV. GORDON M. LA PIETRA
AVV. ANNA MARCANTONIO
AVV. GLORIA MOLteni
AVV. RICCARDO ESPOSITO
AVV. ELISABETTA PATELLI
AVV. FEDERICO IANESELLI
AVV. GIULIA CAROTI
AVV. GIULIA GALEAZZO
DOTT. NICOLO' F. BOSCARINI
DOTT. FEDERICO MILANI
DOTT. FRANCESCA SALA
DOTT. ANDREA TEDALDI
DOTT. VITTORIA FREYRIE
DOTT. GIADA GRATTAROLA
DOTT. LAURA LA ROCCA
MR. CURTIS PRIDDING

Of counsel

AVV. ELISABETTA M. DE MATTEIS
AVV. FRANCESCA VRESPA

MILANO
Via San Barnaba, 30 (20122)
Tel. 02 54 92 951
Fax 02 54 62 107 - 02 55 01 33 39
e-mail: studio@vilde.it

ROMA
Via G. Caccini, 1 (00198)
Tel. 06 48 90 67 66
Fax 06 47 82 16 84
e-mail: roma@vilde.it

BOLOGNA
Galleria G. Marconi, 1 (40122)
Tel. 051 23 11 56
Fax 051 04 20 457
e-mail: studio@vilde.it

RV/GG/ut534/L8877

Milano, 11 luglio 2017

Gentile
Avv. Gloria Lazzeri
Via della Scuola, 12
Avvocatura Comunale – 56127 Pisa

- tramite mail all'indirizzo avvocatura@comune.pisa.it -

**Oggetto: LLYOD'S OF LONDON / COMUNE DI PISA (T.A.R. Firenze, Sez.
I, n.r. 436/2017)**

Gentile Collega,

con riferimento al giudizio in oggetto, come da accordi, sono a dettagliare le spese di lite poste a carico del Comune di Pisa dal T.A.R. Firenze, sent. n. 762/2017, a favore della Società mia assistita.

STUDIO LEGALE
VILLATA, DEGLI ESPOSTI E ASSOCIATI

Importo liquidato in sentenza	€ 4.000,00
Spese generali (15%)	€ 600,00
<hr/>	
IMPONIBILE A FINI PREVIDENZIALI	€ 4.600,00
Contributo previdenziale (4%)	€ 184,00
<hr/>	
IMPONIBILE AI FINI FISCALI	€ 4.784,00
I.V.A. (22%)	€ 1.052,48 <i>no</i>
Contributo Unificato	€ 4.000,00
<hr/>	
TOTALE	€ 9.836,48

L'importo di cui sopra dovrà essere versato sul conto corrente intestato al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's of London (Società con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 86 -P.I. 10655700150 - C.F. 07585850584), mediante bonifico bancario all'indirizzo **IBAN IT64T0200809434000500015707**, aperto presso l'istituto di credito Unicredit S.p.A.

Con i miei migliori saluti,


Avv. Prof. Riccardo Villata